



Reg. Imprese di Catania nr. 04010050872
Rea CT268270



Mettiamo le cose
al Posteggio giusto


SOSTARE S.r.l.

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento
da parte del Comune di Catania

Sede in Catania Via Aldebaran, 11 - Capitale sociale Euro 316.000,00 i.v.

DISSESTO FINANZIARIO COMUNE DI CATANIA

RAPPORTI DEBITI/CREDITI BILANCIO 2018



RELAZIONE

SOCIO UNICO
COLLEGIO SINDACALE
REVISORE CONTABILE

Con riferimento all'assemblea generale del 24 aprile u.s., con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2018, aggiornata a Lunedì 29 aprile c.m. si rappresenta, in ordine alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione inerenti lo stato di dissesto del Comune di Catania, quanto segue:

In tema di dissesto dell'ente locale, la normativa che si è succeduta nel tempo ha delineato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. All'ente locale spetta la gestione corrente attraverso la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato sottoposto all'approvazione del Ministero dell'interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, mentre all'organo Straordinario di Liquidazione (OSL) compete la ricognizione ed il ripiano della massa debitoria pregressa attraverso la predisposizione di un piano di rilevazione e di un piano di estinzione della massa passiva.

Il Consiglio Comunale con deliberazione nr.37 del 12/12/2018 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario.

Con DPR dell'8/2/2019 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione (C.S.L.) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso

L'organismo straordinario di liquidazione (O.S.L.) si è insediato in data 22/2/2019

Con avviso pubblico del 22/2/2019 la C.S.L. ha invitato i creditori a presentare istanza di ammissione alla massa passiva entro il 23 maggio p.v. (termine prorogato rispetto all'originario 23 aprile).

La società con nota prot.nr. 34/19 del 21/03/2019, acquisita con prot.nr.103978 del 22/03/2019 del Comune di Catania, ha presentato istanza di insinuazione nella massa debitoria.

Si ritiene utile allo scopo della relazione richiamare la normativa, per la parte che qui interessa, che regola la procedura degli Enti locali dissestati. Essa è contenuta nel Titolo VIII - Capo II del DLgs. 267/2000:

Art.252. Composizione, nomina e attribuzioni, punto 4:

L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre (2018) dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:

- a) rilevazione della massa passiva;*
- b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;*
- c) liquidazione e pagamento della massa passiva.*

Art. 254. Rilevazione della massa passiva

1. *L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di **un piano di rilevazione**. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.*

2. *Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.*

Art. 256. Liquidazione e pagamento della massa passiva

1. *Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.*

2. *Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 255.....omissis..*

5.....*Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente.....omiss....*

12. *Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento*

integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

Art. 258. Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

Dall'esame normativo si rileva che la procedura ha lo scopo di isolare la massa attiva e passiva per consentire all'Ente dissestato di tornare in equilibrio finanziario e all'O.S.L. la estinzione delle partite attive e passive.

La procedura non ha come finalità la decurtazione dei crediti costituenti la massa passiva né impone la rilevazione di presunte perdite derivanti dallo stralcio di crediti; la parte dei debiti non soddisfatta torna, al termine della procedura, a gravare sull'ente locale tornato in bonis. (Sentenza 269/98 Corte Costituzionale¹); (Cassazione 15/4/2010²).

¹ I dubbi di legittimità costituzionale sono basati sull'inesatto presupposto che la procedura stessa determini non solo la liquidazione concorsuale della massa passiva, ma anche la definitiva estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti. Ma, come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, non è questa la finalità della liquidazione straordinaria in caso di dissesto dell'ente locale né questi ne sono gli effetti. Con tale istituto si intende per un verso procedere al risanamento finanziario dell'ente locale, per altro verso far fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, che derivano da un apposito mutuo a carico dello Stato, attivando una procedura concorsuale intesa a realizzare la parità di condizioni tra i creditori. Ed ancora: La norma, in coerenza con le caratteristiche di una procedura concorsuale, ha la finalità di determinare in maniera certa e definitiva, rispetto alla procedura, la massa passiva, in modo da consentire il pagamento, totale o parziale, dei debiti con la massa attiva. Ma questo non implica la "estinzione" dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato.

² Nè per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto –che tende al risanamento finanziario dell'ente locale ed a fare fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato – si determina la denunciata estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacchè i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato.

In questo caso i debiti non sono più soggetti ai limiti previsti dall'articolo 248 del Testo Unico e possono essere nuovamente intraprese o proseguite le azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza del dissesto, nonché possono essere richiesti gli interessi e la rivalutazione monetaria sui debiti insoluti.

La gestione dei residui attivi e passivi è gestita dalla C.S.L., essa dispone la cancellazione dal bilancio dell'ente delle partite soddisfatte e il mantenimento di quelle inevase, per cui i debiti e crediti, fino all'estinzione mediante intervenuto incasso e pagamento, continuano a permanere tra le maglie del bilancio con le stesse ragioni che ne hanno determinato l'iscrizione.

Il principio cardine della procedura si identifica esclusivamente nel risanamento finanziario, sicché appare assolutamente concludente che dopo la presentazione del rendiconto finale da parte dell'O.S.L. la parte di massa debitoria che non ha trovato copertura nella liquidazione straordinaria deve essere allocata nell'ambito del bilancio comunale e correlata con le poste in entrata tra cui l'accensione di un eventuale mutuo.

Non vi è alcuna disposizione che impedisca ai titolari di crediti, compresi quelli non ammessi alla procedura di risanamento, di poter chiedere la soddisfazione nei confronti dell'ente allorché sia cessato lo stato di dissesto. Le limitazioni operano esclusivamente ai fini della procedura concorsuale, che deve avere termini precisi iniziali e finali. Sono assolutamente infondate ipotesi di insolvibilità dell'ente dissestato.

Tutto ciò premesso e considerato, con riferimento al bilancio 2018 sottoposto all'approvazione del socio unico Comune di Catania si rassegna quanto segue:

- a) Il cda in **via principale**, a maggiore specificazione di quanto espresso a pag.15 della Nota Integrativa, intende realizzare il credito vantato nei confronti del controllante nella sua interezza quale esercizio del diritto di credito. Esso può legittimamente manifestarsi mediante l'istituto della compensazione legale (ex art. 1243, primo comma, c.c.), strumento a disposizione degli enti locali per estinguere crediti/debiti con le proprie partecipate. E' il caso di precisare che l'O.S.L., per prassi e con lo scopo di alleggerire la massa passiva, ricorre alle compensazioni nei casi in cui i crediti e i debiti compensabili siano certi ed esigibili intendendo come tali quelli iscritti tra i residui attivi e passivi dell'Ente dissestato. (O.S.L. Comune di Bagheria delibera 102/2017³; O.S.L. Comune di Viareggio delibera 34/2017⁴) Nella fattispecie Sostare vanta crediti verso l'Ente socio, allineati con i suoi residui passivi, per 9.030.182 a fronte di debiti della società verso l'Ente socio, allineati con i suoi residui attivi, per €. 6.770.781. La differenza, salva la compensazione, pari ad €. 2.259.401 rientrerebbe nella massa passiva oggetto di accertamento da parte dell'Organismo straordinario di liquidazione e liquidata laddove si manifestasse, per l'Ente, una capiente massa attiva. In caso di accertata incapienza, cessato il periodo di dissesto, la gestione del credito rientrerebbe in capo al Comune che dovrà provvedervi con risorse proprie.
- b) Il cda **in via del tutto subordinata**, nella ipotesi residuale in cui l'Organismo straordinario di liquidazione intendesse attuare la procedura semplificata sottoposta all'approvazione del Comune e questi vi aderisse valuterà, non rescindendo dall'azione di compensazione di cui alla precedente lettera a), l'ipotesi di transigere la differenza di credito vantata in funzione della percentuale di riduzione e dei tempi di riscossione. In tal senso, in via prudenziale, il Cda ha accantonato a Fondo svalutazione crediti la cifra di €.507.750 quale 25% applicato alla differenza tra il debito e il credito svalutato. La perdita che ne deriverebbe sarebbe controbilanciata dalla sommarietà della fondatezza del credito a fronte della più accurata istruttoria prevista dall'art.254 e dalla rapidità del pagamento (entro 30 giorni dalla accettazione). Si ritiene utile precisare che ad oggi sono sconosciuti i volumi della massa attiva e passiva in corso di formazione, per cui ogni valutazione tendente a ipotesi di perdite certe è da relegare a pregiudizi che, allo stato, non hanno ragion d'essere.

³ Ammissione alla massa passiva, liquidazione debiti istanza prot.n.435del 2015. Compensazioni con crediti del Comune.

⁴ ...di assicurare entro gg. 30 dal ricevimento della adesione alla proposta di transazione (redatta secondo lo schema di cui alla deliberazione OSL n. 34/2016 e corredata dagli allegati ivi previsti), nei termini di cui all'unito "Allegato A", la compensazione dell'importo transato con il credito dovuto dall'istante al Comune di Viareggio, fatti salvi i dovuti controlli in ordine alla regolarità fiscale e contributiva del soggetto creditore e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito, pignoramenti, ecc...

- c) Il cda è consapevole che la via principale (che intende perseguire) di cui alla precedente lettera a) richiede un periodo di realizzo maggiore rispetto alla via assolutamente subordinata (lettera b). E tuttavia ritiene –il cda- di aver superato, sotto il profilo finanziario, la prova di resistenza nella misura in cui l'anzianità del credito risale al 2003, seppur con saldi crescenti nel tempo, e che lo stesso –credito- si è autofinanziato con il mantenimento del debito a cui, ovviamente, la società non ha dato seguito in forza del credito, superiore in termine di volume, vantato nei confronti del Comune.

Le partite dare/avere, ad oggi, risultano in capo al medesimo soggetto identificato nell'O.S.L.. Sotto il profilo della analisi finanziaria della società si richiama il contenuto della Relazione sul Governo societario contenente il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, cui si fa espresso rinvio, per riscontare, tra altri, i seguenti valori:

- I. Margine di tesoreria €2.248.731 con andamento sempre crescente rispetto agli esercizi 2015/2018;
- II. Margine di Struttura €2.552.332 con andamento sempre crescente rispetto agli esercizi 2015/2018;
- III. Margine di disponibilità €1.488.350 con andamento sempre crescente rispetto agli esercizi 2015/2018;
- IV. Indice di indipendenza finanziaria pari a 0,13 (un valore compreso tra 0,07 e 0,10 segnale una condizione soddisfacente).

E' il caso di rilevare l'assenza di ricorso a liquidità o/e di finanziamenti esterni.

In definitiva, il cda, non teme il prolungarsi dell'asse del tempo, attribuibile alla procedura ordinaria o straordinaria del dissesto, necessario alla definizione delle partite e ciò alla luce dell'analisi della condizione finanziaria della società verso la quale sono attivate azioni di monitoraggio trimestrali il cui esito non ha destato, nonostante il valore significativo del credito, segnalazioni degne di nota.

Il regolare pagamento degli stipendi, il regolare versamento delle imposte, i tempi medi dei pagamenti dei debiti commerciali testimoniano la condizione finanziaria testé esposta e la matrice che genera il convincimento, del cda, dell'assenza di rischi in tal senso.

L'affermazione è affidata al solvency test (principio di conservazione del capitale sociale) e al liquidity test che tiene conto delle prospettive di conservazione in futuro della solvibilità della società.

- d) Il cda, nell'esercizio delle sue azioni, ritiene di uniformarsi ai principi di tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio societario nell'interesse sociale, che inevitabilmente esprime, in quello dei creditori e non per ultimo quello riconducibile al socio. Esiste un interesse generale alla veridicità ed esistono gli interessi particolari dei soci, dei creditori, dei terzi in generale affinché vi sia una tendenziale corrispondenza tra capitale nominale e capitale reale: l'atteggiamento e la volontà del cda la attestano. Sono queste le ragioni che impongono come obiettivo principale il realizzo dell'intero credito -oggetto della presente relazione- dal momento che le norme di riferimento per questo caso, senza dubbi, lo consentono.

Tanto si è ritenuto di dover rassegnare.

Catania, 24 aprile 2019

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Luca Enrico Blasi